



REGIONE CALABRIA

Regolamento Regionale del 5 maggio 2017, n. 11

“Esercizio dei poteri sostitutivi della Regione Calabria in materia urbanistica ed edilizia”.

Testo coordinato con le modifiche di cui al regolamento regionale n. 11 del 14 dicembre 2022.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2011, N. 11, IL PRESENTE TESTO COORDINATO HA SOLO CARATTERE INFORMATIVO.

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi nonché i termini compensativi, secondo i parametri indicati nell'allegato A al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante, relativi all'esercizio dei poteri sostitutivi della Regione Calabria per i casi di inerzia di province e comuni in ordine alle funzioni amministrative ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 67 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria –LUR) nonché ai sensi dell'articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017).

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, i soli termini compensativi relativi all'esercizio dei poteri sostitutivi della Regione Calabria nelle funzioni e attività indicate nell'allegato B al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2 (Esercizio dei poteri sostitutivi in materia urbanistica ed edilizia)

1. In caso di inerzia dei competenti enti territoriali nell'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 67, comma 2, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del dirigente generale del dipartimento competente in materia di urbanistica, diffida gli enti inadempienti a provvedere entro sessanta giorni.

2. La proposta di cui al comma 1 è formulata d'ufficio o su istanza dell'interessato, previa assegnazione all'ente inadempiente di un termine per osservazioni non superiore a dieci giorni.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 la Giunta regionale nomina un commissario ad acta individuato tra il personale ¹ con qualifica almeno di categoria D, in servizio presso *le articolazioni amministrative della Giunta regionale, che non si trovi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi rispetto al* ² procedimento al quale si riferisce l'intervento sostitutivo.

*3 bis. Per la finalità di cui al comma 3, il Dipartimento competente in materia di urbanistica indice una manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione del personale disponibile ad assumere l'incarico di Commissario ad acta. Il Dipartimento di cui al primo periodo propone alla Giunta regionale la nomina del Commissario ad acta previa valutazione dell'esperienza e della professionalità posseduta dal personale interessato, nel rispetto del criterio di rotazione; nel conferimento dell'incarico si tiene conto della presenza di incarichi già conferiti al predetto personale.*³

4. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 fissa, altresì, il termine entro il quale il commissario ad acta deve assumere gli atti e i provvedimenti in via sostitutiva.

5. Il procedimento di cui al presente articolo si applica, solo su istanza dell'interessato, anche all'esercizio dei poteri sostitutivi in ordine al rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43.

¹ L'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1) del Regolamento regionale n. 11 del 14 dicembre 2022, ha soppresso la parola "tecnico" nel comma 3.

² L'art. 1, comma 1, lett. a), n.2) del Regolamento regionale n. 11 del 14 dicembre 2022, ha sostituito le parole da "il dipartimento" a "nel" con le parole "*le articolazioni amministrative della Giunta regionale, che non si trovi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi rispetto al*". **Precedentemente il testo così recitava:** "*in servizio presso il dipartimento competente in materia di urbanistica, che non abbia svolto alcuna attività nel procedimento al quale si riferisce l'intervento sostitutivo*"

³ Comma inserito dall'art.1 comma 1 lett. b) del Regolamento regionale n.11. del 14 dicembre 2022.

Art. 3
(Determinazione dei compensi)

1. Per gli interventi sostitutivi di cui al presente regolamento l'ente inadempiente corrisponde al commissario ad acta un compenso determinato, al netto del rimborso delle spese, secondo i parametri fissati negli allegati A e B al presente regolamento, di cui costituiscono parte integrante.

2. I parametri di cui al comma 1 sono distinti per numero di abitanti residenti secondo i dati ISTAT disponibili al momento del provvedimento di nomina del commissario ad acta.

3. Con deliberazione della Giunta Regionale può essere determinata, per particolari casi di elevata complessità e sulla base di specifica motivazione, una maggiorazione del compenso fino ad un massimo del venti per cento.

Art. 4 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

ALLEGATO N.1

Allegato A

TERMINI COMPENSATIVI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1

	DESCRIZIONE FUNZIONI/ATTIVITÀ	IMPORTO (€)		
		ab < 5.000	5.000<ab<20.000	ab>20.000
a	interventi sostitutivi nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 67 LUR	2.000,00		
b	rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'articolo 21 DPR 380/01	3.000,00		

ALLEGATO N.2

Allegato B

TERMINI COMPENSATIVI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2

	DESCRIZIONE FUNZIONI/ATTIVITÀ	IMPORTO (€)		
		ab < 5.000	5.000<ab<20.000	ab>20.000
a	scelta aree edilizia convenzionata o sovvenzionata (art. 51 L 865/71)	500,00	750,00	1.000,00
b	approvazione piani attuativi (art. 30 LUR – art. 28 L 1150/42)	3.000,00		
c	adozione strumenti urbanistici generali di livello comunale (art. 27 LUR)	1.000,00	1.500,00	2.500,00
d	controdeduzioni alle osservazioni degli strumenti urbanistici generali di livello comunale compresa la trasmissione agli organi competenti (art. 27 LUR)	1.000,00	2.000,00	3.000,00
e	approvazione strumenti urbanistici generali di livello comunale (art. 27 LUR)	1.000,00	1.500,00	2.500,00
f	adozione strumenti urbanistici di livello provinciale (art. 26 LUR)	4.000,00		
g	controdeduzioni alle osservazioni degli strumenti urbanistici di livello provinciale compresa la trasmissione agli organi competenti (art. 26 LUR)	4.000,00		
h	approvazione strumenti urbanistici di livello provinciale (art. 26 LUR)	3.000,00		
i	adempimenti urbanistici di competenza provinciale non ricompresi nelle lettere f, g, h	2.000,00		